

Oggetto: Disposizioni in merito all'individuazione di posteggi temporanei per il commercio su area pubblica e relative modalità di assegnazione agli operatori:

La Giunta comunale

Su proposta del Sindaco;

Attesa la necessità di soddisfare le esigenze di approvvigionamento di generi alimentari, o di altra natura, da parte dei residenti delle frazioni Calignano, Prado e Borghetto, in quanto zone ad oggi non servite (o comunque scarsamente servite) da esercizi di vicinato di generi alimentari o da supermercati, in relazione anche all'incremento abitativo;

Considerato che è attualmente in fase di studio il regolamento del commercio su aree pubbliche, alla luce della disciplina vigente L.R. n.6/2010, Testo Unico in materia di commercio, nonché eventualmente il relativo piano di localizzazione delle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Ritenuto pertanto, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra, di dover istituire in via sperimentale dei posteggi temporanei nelle aree sotto indicate, nonché fissare un limite temporale per la singola occupazione di ciascun posteggio;

Tenuto conto della necessità di adottare un atto di "indirizzo politico-amministrativo" onde poter disciplinare in modo specifico l'assegnazione e le modalità d'utilizzo di tali posteggi temporanei;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio di P.L.;

Vista la L.R. 6/2010 nonché la vigente normativa in materia;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA

1. di individuare le seguenti aree da destinare a posteggi temporanei per l'esercizio dell'attività di commercio, su area pubblica, alle condizioni e con le limitazioni specificate a fianco di ciascuna di essi:
 - a) Località Prado – Via Pavia nei giorni feriali dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (di fronte all'incrocio con Via Fossarmato)
 - b) Località Calignano – Via Matteotti nei giorni feriali dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (nella piazzetta della sala polifunzionale)
 - c) Località Borghetto e Vedria/Colombara nei giorni feriali dalle ore 14,00 alle ore 18,00
2. di stabilire che tali posteggi temporanei dovranno avere le seguenti caratteristiche e condizioni di utilizzo:
 - a) il posteggio è vincolato alla merceologia indicata in tabella
 - b) i posteggi destinati al settore alimentare possono essere utilizzati solo a condizione che l'operatore disponga di attrezzature conformi ai requisiti igienico sanitari previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 e comunque dalle vigenti disposizioni in materia
 - c) i posteggi sono utilizzabili solo con automezzi/automarket attrezzati per la vendita con esclusione di chioschi o simili strutture
 - d) i posteggi possono essere concessi esclusivamente in forma precaria di durata non superiore ad anni 2 (due) e non possono essere oggetto di concessioni decennali

3. di individuare le seguenti modalità di assegnazione:
 - a) i posteggi possono essere concessi per l'esercizio dell'attività di vendita esclusivamente ai seguenti soggetti:
 - operatori su area pubblica in possesso di autorizzazione di cui all'art. 28 del D.LGVO 114/1998
 - imprenditori agricoli in possesso dei requisiti per la vendita dei propri prodotti su area pubblica
4. di stabilire che fino all'adozione del regolamento sul commercio ambulante ed istituzione definitiva dei posteggi, che fisserà anche i criteri per l'assegnazione degli stessi, i posteggi sono concessi in forma precaria, agli operatori che ne facciano richiesta entro 60 giorni dall'affissione della presente all'albo pretorio e sul sito comunale;
5. di stabilire altresì che, in caso di domande concorrenti per uno stesso posteggio la priorità sarà data nell'ordine:
 - Operatore che dimostri il maggior numero di presenze maturate nei posteggi siti nel Comune
 - Operatore con maggiore anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese
 - Operatore che ha presentato per primo la domanda
 - Operatore con maggiore anzianità d'autorizzazione
6. di stabilire ulteriormente che:
 - a) gli operatori al termine dell'occupazione dovranno lasciare libera l'area da qualsiasi attrezzatura e provvedere alla sua pulizia
 - b) le concessioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, senza indennizzo per il concessionario
 - c) i posteggi sparsi come sopra definiti dovranno rispondere alle esigenze di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti – finalità previste alla lettera c) dell'articolo 4 del Regolamento Comunale di disciplina del commercio su aree pubbliche, che riprende gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche previste dall'allegato A) della Legge Regione Lombardia 15/2000.
7. di dare incarico e mandato al Responsabile del competente servizio per i connessi adempimenti

La presente viene dichiarata immediatamente eseguibile e ciò con successiva e separata votazione unanime favorevole resa in forma palese